

l'emendamento Majolo, che è stata ora introdotta.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Majolo, accettato dal Governo e dalla Commissione con l'aggiunta: « qualora nel termine di dieci giorni il ricorrente non abbia direttamente provveduto alla sostituzione del medesimo ».

(È approvato).

L'onorevole Majolo ha presentato un secondo emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Basso, Volpi, Rossi Francesco, De Angelis, Tassinari, Mingrino, Merloni, Filippini, Cazzamalli: « I periti dovranno entro un mese depositare la loro relazione nella sede della Commissione provinciale ». Lo svolge ?

MAJOLO. Rinunzio a svolgerlo.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Trovo che per una parte, specialmente dei latifondi, cioè per le proprietà di vasta estensione, un mese è completamente insufficiente per eseguire la perizia. Crederei più opportuno che il termine fosse portato a due o tre mesi.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Si potrebbe aggiungere « salvo che per casi eccezionali la Commissione provinciale non ritenga necessario un termine più lungo ». Noi non possiamo stabilire un termine unico per tutti i casi. Perchè, se vorrete stabilire il medesimo termine per tutti i casi, verrete in casi eccezionali a vietare la proroga, e in tal modo si finirà per perdere molto più tempo.

Infatti, i tre periti, trascorso il termine, decadranno dall'incarico, si dovrà, allora, procedere alla nomina di nuovi periti, concedendo loro un nuovo termine di tre mesi; e quindi si perderà più tempo.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Vorrei fare osservare alla Camera che la questione del termine può avere un'importanza rilevante nel caso che si tratti di latifondi siti in determinate zone interne. In alcuni non si può proprio andare in estate, a cagione della malaria; e viceversa sono altri latifondi, specie quelli cui si accede per vie mulattiere, difficilmente praticabili nel periodo delle piogge, che il perito non potrà affatto visitare in inverno. Obbligando quindi il perito a depositare nel termine di

uno, due od anche tre mesi, rischiamo di disporre cosa che talvolta sarà inattuabile.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il suo avviso.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Osservo che le ragioni dell'onorevole Pecoraro hanno effettivamente un certo peso. Si potrebbe quindi in casi eccezionali ammettere il criterio che la Commissione possa chiedere la proroga del termine di altri tre mesi, e così si arriverà a sei mesi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questa proposta ?

DRAGO, *relatore*. Mi associo alle considerazioni pratiche dell'onorevole Pecoraro, e faccio osservare alla Camera che non si possono stabilire fin da ora norme precise.

Nei luoghi dove c'è il nuovo catasto, le operazioni, anche se riguardino estesi latifondi, possono essere fatte con rapidità, ma dove non c'è ancora il nuovo catasto, e i periti devono compiere le loro operazioni e i loro rilievi, non è possibile fin da ora, in sede di articolo di legge, determinare il tempo necessario.

Certamente noi non abbiamo che una cura: impedire cioè che possano crearsi indugi artificiosi, e anche per questo vorrei pregare l'onorevole Majolo, di consegnare diversamente l'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Majolo potrebbe essere così formulato « I periti dovranno, entro tre mesi, depositare la relazione presso la Commissione provinciale la quale potrà concedere, in caso di necessità, una proroga che non superi altri tre mesi ». In tal modo la proroga potrebbe essere inferiore anche ai tre mesi.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto questa dizione.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta ?

DRAGO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Majolo nella dizione testè letta, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Segue un terzo emendamento dell'onorevole Majolo, e firmato anche dagli onorevoli De Angelis, Volpi, Vella, Cazzamalli, Merloni, Basso, Filippini, Mingrino e Rossi Francesco, così concepito: « Il decreto che ordina l'espropriazione dovrà ingiungere all'Ente espropriante di trascriverlo nella conservatoria delle ipoteche nella cui giurisdizione è situato l'immobile espropriato, nonché di depositare, entro dieci giorni, il prezzo